

**PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE
DELLE MODALITA' ORGANIZZATIVE
RELATIVE AI PROGRAMMI PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO, ALLE
TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO
RADIOTELEVISIVO PUBBLICO, AI SENSI DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N.103
TRA
IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA CALABRIA E
RAI SEDE REGIONALE PER LA CALABRIA**

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria con sede in Reggio Calabria, Via Cardinale Portanova -C.F. 80001350802, rappresentato dal Presidente avv. Fulvio Scarpino (di seguito "Co.Re.Com."),

e

la RAI — Radiotelevisione italiana S.p.A, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14. — C.F. e P.IVA 06382641006, rappresentata dal dott. Massimo Fedele, in qualità di Direttore della Sede Regionale Rai per la Calabria, con sede in Cosenza, Via Marconi (di seguito: "RAI" oppure "RAI Calabria")

(di seguito, congiuntamente, anche: "Le Parti")

Premesso che

- RAI è tenuta a riservare, ai sensi dell'art.6, comma. 1, Legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", determinati spazi di programmazione, sia a diffusione nazionale che regionale, a soggetti collettivi organizzati individuati nella suddetta norma per l'esercizio del diritto a programmi per l'accesso alla diffusione radiotelevisiva svolta dalla RAI medesima;
- per quanto concerne la programmazione a diffusione regionale in Calabria, RAI si avvale della Sede Regionale Rai per la Calabria (di seguito: "RAI Calabria");
- Co.Re.Com. Calabria, ai sensi del "Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio pubblico (RAI) regionale" approvato con deliberazione Co.Re.Com. n. 5 del 8 febbraio 2023 - riceve e gestisce nei confronti di RAI, le richieste degli aventi diritto che intendono esercitare il diritto per l'accesso ai programmi radiotelevisivi RAI, realizzati da RAI Calabria;
- in ottemperanza alla Legge 14 aprile 1975, n. 103, i soggetti collettivi organizzati possono presentare domanda al Co.Re.Com. per poter partecipare ai programmi radiotelevisivi RAI a diffusione regionale e svolgere attività di comunicazione attraverso le trasmissioni autogestite; il diritto ai programmi per l'accesso è riservato ai soggetti sotto elencati:
 - gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare quelli operanti nei settori educativo, assistenziale, ambientale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, turistico, etc.;
 - autonomie locali delle organizzazioni associative;
 - enti ed associazioni politiche e culturali;
 - associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
 - gruppi etnici e linguistici;
 - confessioni religiose e loro articolazioni regionali;
 - sindacati nazionali e loro articolazioni regionali;
 - movimenti politici;
 - partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio regionale e nei Consigli Provinciali e Comunali.

Articolo 1

Valore delle Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 2

Diritto a programmi per l'accesso

Il diritto ai programmi per l'accesso consiste nella partecipazione alla programmazione televisiva e radiofonica realizzata, ai fini del presente Protocollo di Intesa, da RAI Calabria da parte degli aventi diritto, attraverso trasmissioni della durata massima di 5 minuti, comprensivi delle sigle di testa e di coda.

Dette trasmissioni, potranno essere realizzate, integralmente o parzialmente, con mezzi propri dell'avente diritto o con la collaborazione tecnica gratuita, per esigenze di base, di RAI Calabria che potrà, peraltro rimandare ad altra data, ove impossibilitato, la suddetta collaborazione.

La domanda per usufruire degli spazi dell'accesso regionale deve essere indirizzata al Co.Re.Com. e a quest'ultimo pervenire entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente quello di inizio del trimestre di programmazione cui si riferisce la domanda. Le domande che perverranno oltre il predetto termine saranno valutate per il trimestre successivo.

Articolo 3

Attività svolte dal Co.Re.Com.

Il Co.Re.Com. organizza e coordina la partecipazione degli aventi diritto alle trasmissioni della Sede Regionale Rai per la Calabria ai sensi della Legge 103/75, del Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo regionale approvato con deliberazione Co.Re.Com. n. 5 del 8 febbraio 2023 e del presente Protocollo d'Intesa.

Il Co.Re.Com. esamina le richieste di accesso, ne valuta l'ammissibilità e adotta il piano trimestrale delle trasmissioni radiofoniche e televisive, indicando quelle per le quali è richiesta la realizzazione in collaborazione con RAI, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo di trasmissione messo a disposizione da RAI Calabria, sulla base delle esigenze di palinsesto di RAI, purché nel rispetto della normativa applicabile. Svolge, inoltre, attività di vigilanza sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi e sulla corretta messa in onda da parte di RAI Calabria.

Il piano trimestrale di messa in onda è inviato con congruo anticipo alla RAI e pubblicato per estratto nel sito web del Co.Re.Com. disponibile al seguente indirizzo: Corecom - Consiglio regionale della Calabria (<https://corecom.consrc.it/hp2/default.asp>).

Ogni informazione utile alla presentazione della richiesta da parte dei soggetti aventi diritto e allo svolgimento delle procedure può essere acquisita consultando il sito del Co.Re.Com.

Articolo 4

Spazi televisivi e radiofonici messi a disposizione dalla RAI

Per i programmi dell'accesso la RAI mette a disposizione i seguenti spazi:

- RAITRE: il sabato dalle ore 07.30 alle ore 08.00;
- RADIOUNO: in Modulazione di Frequenza il sabato dalle ore 23.30 alle ore 23.50.

La Rai, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della Legge 103/1975, comunica il tempo effettivamente reso disponibile per ciascun tipo di accesso entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente quello di inizio del trimestre di programmazione, al fine di consentire, entro un tempo congruo, la deliberazione della programmazione del calendario degli accessi da parte del Comitato del Co.Re.Com. Calabria.

La RAI per ciascun trimestre riserva alle trasmissioni dell'accesso uno spazio di palinsesto, sia radiofonico che televisivo, meglio precisato nel primo capoverso del presente articolo, all'interno del quale si impegna a mettere in onda ciascun contributo più volte, se consentito dal calendario e dai tempi di lavorazione e, in ogni caso, almeno una, previo nulla osta delle competenti Direzioni aziendali e salvo sospensione dovuta a consultazioni elettorali.

La RAI, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Regolamento, informa con sufficiente anticipo prima della data di trasmissione, il Co.Re.Com. di ogni questione o impedimento insorto prima della messa in onda delle trasmissioni. Non potrà essere preclusa la messa in onda dei restanti programmi previsti dal calendario non soggetti alla medesima questione o impedimento.

La concessionaria può proporre in qualsiasi momento, ma comunque entro un termine congruo, prima della data di trasmissione variazioni motivate e circostanziate, del calendario di programmazione al Co.Re.Com.

Articolo 5

Contenuto dei programmi per l'accesso

Nell'ambito delle trasmissioni per l'accesso, i soggetti aventi diritto, fermo restando il rispetto delle norme generali dell'ordinamento giuridico, non possono in alcun modo citare:

1. indirizzi e-mail e Siti web che non siano quelli riferiti direttamente alla propria attività;
2. numeri di telefono e numerazioni speciali a sovrapprezzo o contenenti messaggi promozionali;
3. numeri di conto corrente bancario/ postale oppure IBAN;
4. altri soggetti, anche attraverso le segnalazioni di estremi quali siti web e numeri di telefono, che non rappresentino Enti Pubblici o che non siano espressamente inerenti alle tematiche proposte;
5. partner e/o marchi che non siano direttamente e organicamente alla ragione sociale del soggetto avente diritto;
6. messaggi di natura promozionale o che comunque promuovano l'acquisto di beni e servizi. In generale non è, inoltre, consentito violare le più elementari regole etiche e comportamentali che sanciscono il diritto all'accesso presso il Servizio Pubblico, inclusi eventuali giudizi lesivi per persone e soggetti.

Eventuali modifiche e/o aggiunte ai suddetti divieti saranno pubblicate sul sito del Co.Re.Com.

Articolo 6

Programmi realizzati con mezzi propri dell'avente diritto

Non possono essere prodotti dagli aventi diritto contributi audio e video eccedenti lo spazio temporale consentito previsto all'art. 2.

Ove il programma radiofonico o televisivo realizzato dovesse avere una durata superiore a quella indicata all'art. 2, l'avente diritto deve provvedere a riportarlo alla durata consentita. In caso contrario, RAI Calabria non darà corso alla trasmissione, comunicandolo al Co.Re.Com. per le decisioni del caso.

L'avente diritto che produce il programma radiofonico o televisivo esclusivamente con mezzi propri all'esterno della Sede Regionale Rai, deve consegnarlo al Co.Re.Com. entro venti giorni dalla formale ammissione alle trasmissioni regionali dell'accesso della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

Il Co.Re.Com. verifica la conformità del contributo prodotto rispetto alla richiesta di accesso e ai requisiti di ammissione del soggetto e, se conforme, invia di seguito il prodotto alla Sede Regionale Rai.

RAI Calabria, di concerto con le altre Direzioni aziendali competenti, esegue, a sua volta, una verifica sul prodotto rispetto ai criteri definiti agli articoli 5 e 7 e, più in generale, sulla idoneità alla messa in onda.

Nel caso in cui RAI Calabria non dovesse ravvisare detta idoneità, RAI Calabria medesima dovrà fornire all'avente diritto, tramite il Co.Re.Com., ogni idonea indicazione sulle modifiche da apportare al programma, al fine di consentire la messa in onda.

Il Co.Re.Com. provvede, a sua volta, ad informarne l'avente diritto e valuta l'inserimento del programma, dopo averlo ricevuto, opportunamente modificato, sulla base delle indicazioni di RAI Calabria, nel calendario del trimestre successivo.

Articolo 7

Formati e standard tecnici relativi ai programmi realizzati con mezzi propri

I programmi radiofonici realizzati con mezzi propri possono essere consegnati nei seguenti formati:

— Audio Wave ".Wav" con almeno 16 bit e 44,1 KHz;

— ".mp3" con almeno 256 Kbit/ s in caso di parlato;

su supporti hard disk, USB, CD.

I programmi televisivi realizzati con mezzi propri possono essere consegnati nei supporti broadcast IIMX, Digital Betacam, XDCAM,

oppure nei formati:

— MXF-OP1-D10,

— MPG4,

— H264;

— MXF HD 50 MBPS

su supporto informatico e formattazione ExFat o NTFS, e connettività USB. Audio: Stereo o Dual Mono.

Non sono supporti con formattazione IOS.

L'eventuale logo dell'accidente, nel caso di materiale autoprodotta, deve essere collocato in basso a sinistra.

Articolo 8

Programmi radiofonici e televisivi realizzati in collaborazione con la RAI

I tecnici di RAI Calabria, ove richiesto, contribuiscono alla realizzazione del programma, utilizzando le risorse disponibili. Per i programmi televisivi il modello produttivo prevede una telecamera in studio con ripresa su fondo neutro all'interno degli spazi e nei tempi individuati da Rai. Sarà possibile realizzare una copia del programma su un supporto da consegnare per documentazione ai soggetti interessati che non potranno sfruttarlo per fini commerciali, fermo restando che tutti i diritti sul materiale girato rimarranno in capo a RAI.

Relativamente ai programmi televisivi, le parti convengono su un format standard che prevede un intervento/appello autogestito, eventualmente anche con un conduttore che coordina gli interventi e i vari contributi preregistrati, con la possibilità di mostrare il logo o il cartello del soggetto avente diritto.

All'avente diritto è consentito di fare partecipare al programma al massimo 3 persone dallo stesso indicate e di fornire a RAI per il montaggio anche l'uso di materiale audio/video (su CD, DVD, logo o siti internet di proprietà dell'avente diritto) da montare come contributo alla registrazione e dovrà essere presente al montaggio per confermare la condivisione del prodotto finale.

In tale caso l'avente diritto dovrà fornire a RAI e Co.Re.Com la garanzia di esserne pienamente proprietario, impegnandosi a tenere Rai e Co.Re.Com. manlevati e indenni da qualunque pretesa di terzi a qualunque titolo ed in ogni tempo formulate nei confronti di RAI, in relazione al materiale audiovisivo suddetto.

L'eventuale materiale da utilizzarsi nel corso della registrazione deve essere fornito a RAI Calabria dal soggetto accedente nello standard e nel formato tecnico previsto all'articolo 7 e almeno due settimane prima della data prevista per le registrazioni.

Nel caso in cui il programma in corso di produzione non risulti conforme ai criteri definiti all'articolo 5, RAI Calabria sospende la lavorazione e avverte il Co.Re.Com che valuta l'inserimento del programma, con le opportune modifiche, nel calendario del trimestre successivo. Ove l'avente diritto non si presenti presso gli impianti di RAI Calabria all'ora stabilita, il Co.Re.Com può disporre la soppressione della sua partecipazione alle trasmissioni per l'accesso per il trimestre in corso. Prima della registrazione, tutti i partecipanti alla trasmissione, compreso l'eventuale conduttore esterno alla Sede RAI, devono sottoscrivere apposita liberatoria. Nel caso della presenza di minori occorre inoltre una liberatoria di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. In assenza di queste liberatorie RAI Calabria non darà corso all'assemblaggio del programma, comunicandolo al Co.Re.Com. per le decisioni del caso. I moduli per le liberatorie sono disponibili sul sito del Co.Re.Com.

All'inizio della registrazione è necessario che gli intervenuti si qualifichino, presentando se stessi ed il soggetto accedente di appartenenza.

Articolo 9

Trasmissione e pubblicazione dei singoli interventi

A seguito del montaggio RAI Calabria invia le puntate contenenti di norma cinque soggetti per la programmazione televisiva e tre per quella radiofonica, alle competenti Direzioni aziendali che eseguono, a loro volta, una verifica conclusiva sul prodotto rispetto ai criteri definiti all'art. 3 e, più in generale, riguardo all'idoneità alla messa in onda sotto il profilo qualitativo ed editoriale.

Nel caso in cui detta idoneità non dovesse essere ravvisata, RAI Calabria in accordo con il Co.Re.Com, interviene, se possibile e sufficiente, direttamente sul prodotto finito o, qualora si tratti di intervento autoprodotta, fornisce all'avente diritto, su indicazione della Direzione che ha proceduto alla segnalazione e sempre per il tramite del Co.Re.Com, ogni idonea informazione relativa alle modifiche da apportare al programma, al fine di consentirne, comunque, la messa in onda.

In quest'ultimo caso, il Co.Re.Com, dopo aver ricevuto l'intervento opportunamente modificato sulla base di tali indicazioni, ne valuta l'inserimento nell'ambito del trimestre di riferimento, se consentito dalla contingenza, o, in caso contrario, nel trimestre immediatamente successivo.

Nel caso in cui, invece, le modifiche richieste non risultassero adeguate o realizzabili per qualsiasi motivo, il Co.Re.Com decide l'eliminazione del contributo dalla programmazione trimestrale di riferimento, dandone tempestiva comunicazione all'avente diritto e informando della decisione RAI Calabria in tempo utile per quel che riguarda i tempi di lavorazione, le procedure di comunicazione alle Direzioni aziendali coinvolte e le attività connesse alle messe in onda.

Al termine di questo processo produttivo e una volta consolidato il prospetto delle trasmissioni, le Direzioni aziendali preposte provvedono, in base alle rispettive prerogative in materia, al rilascio dei 'nulla osta' definitivi relativi alle trasmissioni e al loro inserimento ufficiale in palinsesto, attivando le strutture competenti e nel rispetto, per quanto possibile, del piano trimestrale originariamente elaborato dal Co.Re.Com.

Solo al termine di tutte le messe in onda previste all'interno del trimestre di riferimento, copia delle puntate radiofoniche e televisive, in formato digitale 'leggero' non broadcast, viene messa a disposizione del Co.Re.Com. che può veicolarne la diffusione sui propri siti istituzionali. Inoltre, RAI Calabria si impegna a verificare la possibilità di pubblicare sui propri canali web, i programmi per l'accesso approvati e messi in onda.

Art. 10

Responsabilità

La responsabilità civile e penale dei programmi è del responsabile del soggetto accedente, così come previsto dalla Legge 14 aprile 1975, n. 103 che stabilisce: " I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale".

Qualora i programmi presentino caratteristiche che possono apparire non corrispondenti a quelle indicate, nel comma 6, dell'art. 6 della Legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché a quelle di cui all'art. 5 del presente Protocollo d'Intesa, RAI Calabria informa immediatamente il Co.Re.Com. il quale adotta, entro la data fissata per la diffusione di essi, le decisioni del caso.

Articolo 11

Diritti d'autore

Prima della eventuale registrazione e della messa in onda, tutti i partecipanti alla trasmissione dovranno consegnare al Co.Re.Com. la liberatoria per la cessione a titolo gratuito a Rai dei diritti relativi al materiale audiovisivo girato e/o di quello fornito dall'avente diritto. Detta liberatoria dovrà essere tempestivamente consegnata a RAI in originale.

Ove le liberatorie non vengano consegnate oppure nel caso in cui RAI rilevi la presenza di o irregolarità in esse contenute, RAI non darà corso all'eventuale assemblaggio del programma e alla messa in onda, comunicandolo al Co.Re.Com.

All'atto di presentazione della domanda da parte del soggetto accedente, dovrà essere rilasciata al Co.Re.Com. dall'avente diritto, per essere consegnata a RAI Calabria, la ricevuta della corresponsione alla SIAE dei relativi diritti, ove dovuti, nonché apposita garanzia e manleva in favore di RAI nei confronti di qualunque contestazione avanzata da terzi per qualsiasi titolo, causa o ragione.

Articolo 12

Aggiornamenti

Le Parti convengono di incontrarsi ogni 12 mesi al fine di verificare progressivamente, alla luce del quadro normativo di riferimento e delle modifiche intervenute all'interno dei processi produttivi e tecnologici, i reciproci impegni in relazione al diritto per l'accesso radiotelevisivo.

Articolo 13

Sanzioni

Il Co.Re.Com., se ravvisa nel programma una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda dal soggetto richiedente o dal responsabile, può sospendere la messa in onda del programma e negare, con decisione motivata, il diritto d'accesso al soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali, e proporre alla Commissione parlamentare di vigilanza l'inibizione dei rappresentanti dell'organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente.

Art. 14

Informativa sul trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento per i dati personali è il Consiglio regionale della Calabria con sede in Via Cardinale Portanova snc, 89123 Reggio Calabria (RC)- email: titolaretrattamentodati@consrc.it-- pec: consiglioregionale@pec.consrc.it

Il Direttore del Co.re.com. Calabria è inoltre autorizzato al trattamento dei dati.

Il titolare del trattamento è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

E' Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), ai sensi degli articoli 37 e seguenti del Regolamento, domiciliato presso la sede del Consiglio regionale della Calabria, Dott. Sergio Lazzarino, Via Cardinale Portanova snc,-89123 Reggio Calabria (RC), Email: rpd@consrc.it PEC: rpd@pec.consrc.it, tel.: 0965.880316.

Articolo 15

Oneri del protocollo e pubblicazione

Il presente protocollo è privo di oneri per le parti.

Il presente protocollo sarà pubblicato sul sito del Corecom Calabria Corecom - Consiglio regionale della Calabria (<https://corecom.consrc.it/hp2/default.asp>).

Articolo 16

Foro competente

Qualunque controversia insorga sulla interpretazione ed esecuzione del medesimo, che non sia definita con accordo diretto tra le Parti, sarà deferita, in via esclusiva, al Foro di Catanzaro.

Letto e sottoscritto

Cosenza, 22 febbraio 2023

Co.re.com. Calabria

Il Presidente

F.to Avv. Fulvio Scarpino

RAI Sede Regionale per la Calabria

Il Direttore

F.to Dott. Massimo Fedele

AL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI CALABRIA
Via Cardinale Portanova
Pal. Campanella
89127 REGGIO CALABRIA

Il/La _____
(denominazione per esteso e sigla dell'organizzazione richiedente)

con sede in _____

via _____

Cap. _____ telefono _____ fax _____

E – mail _____

facente parte di uno dei seguenti gruppi previsti dall'articolo 6 della legge 103/1975:
(contrassegnare con una X il numero del gruppo cui si fa riferimento)

- Autonomie locali e loro organizzazioni associative
- Gruppi di rilevante interesse sociale operanti nei settori _____
(specificare la natura del gruppo – es. educativo, assistenziale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, ecc.)
- Enti e associazioni politiche e culturali
- Associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute
- Gruppi etnici e linguistici
- Confessioni religiose
- Sindacati nazionali
- Movimenti politici
- Partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e in Consiglio Regionale

rappresentato da _____

nella sua qualità di _____
(carica rivestita nell'organizzazione del soggetto richiedente)

Nat ____ a _____ il _____

e residente in _____

via _____ cap. _____

tel. _____ e-mail _____

CHIEDE

ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dell'articolo 2 del Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo regionale approvato dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria con deliberazione n. 5 del 8 febbraio 2023, di usufruire dell'accesso alla programmazione radiotelevisiva, impegnandosi, in caso di ammissione, ad evitare qualsiasi forma di pubblicità commerciale.

DATI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

- Si allega statuto/atto costitutivo _____
- Data di costituzione _____
- Natura giuridica _____
(associazione di fatto, persona giuridica, ecc.)
- Organi statutari _____
(assemblea dei soci, giunta esecutiva, segretario, presidente, ecc.)
- Il richiedente ha già usufruito altre volte dell'accesso alla programmazione radiotelevisiva?
 no si
- In caso affermativo, il richiedente ha usufruito dell'accesso in almeno uno dei tre piani trimestrali precedenti? no si
- Elementi che il richiedente ritiene utile fornire al fine di dare informazioni sulla consistenza organizzativa nel territorio nazionale _____
(es. sedi regionali, provinciali, comunali, intercomunali, zone sindacali, diocesi, sezioni, circoli, ecc.)
- Descrizione sintetica dell'attività del richiedente:

PROGRAMMA PROPOSTO

- Titolo del programma _____
(anche se provvisorio)
- Contenuto in sintesi _____

- Durata _____
- Altri elementi sul contenuto del programma _____

- La domanda di accesso si collega a fatti specifici o manifestazioni previste?
 no si quali e data prevista _____
- Per il programma proposto si preferisce il mezzo
 radiofonico televisivo
- La registrazione del programma sarà effettuata:
 - integralmente con mezzi propri, esterni alla Concessionaria del Servizio Pubblico Radiotelevisivo
 - parzialmente con mezzi propri, con successiva collaborazione tecnica gratuita della Concessionaria nelle forme che saranno concordate
- In caso di ammissione al Piano trimestrale ma di esaurimento dello spazio destinato al mezzo di accesso richiesto,
 acconsente **non acconsente**
(barrare la voce che non interessa)
in via sostitutiva e sempre a condizione che vi sia lo spazio occorrente, all'inserimento nella graduatoria relativa al mezzo di accesso alternativo a quello indicato.
- Consenso al trattamento dei dati personali, anche se qualificabili come dati sensibili ovvero dichiarazione di aver ottenuto analogo consenso dal rappresentante legale e dagli altri aderenti all'organismo, qualora essi siano individuabili in base alla documentazione prodotta,
 acconsente **non acconsente**
(barrare la voce che non interessa)

Luogo e data

Firma del rappresentante
dell'organizzazione richiedente

(autocertificata con allegata fotocopia di un valido documento di identità)

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

L'organizzazione richiedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Regolamento per l'accesso radiotelevisivo, designa quale responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso proposto (la figura del responsabile del programma è diversa da quella del rappresentante dell'organizzazione proponente, anche se tali figure possono coincidere nella stessa persona):

.....
nat a il
e residente in
via cap
tel..... fax.....

Luogo e data

Firma del rappresentante dell'organizzazione richiedente

.....

Firma per accettazione del responsabile del programma
proposto,(autocertificata con allegata fotocopia di un valido
documento di identità)

.....